



COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 - 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore servizi alla persona - Segreteria generale

ORDINANZA n. 49 del 02/10/2026

Oggetto: Somministrazione e asporto bibite e bevande in genere in contenitori di vetro, Sagra della Zucca 2026

IL SINDACO

Premesso che:

- Nei seguenti fine settimana, 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 del mese di ottobre 2026, si svolgerà l'annuale "Sagra della Zucca" e sarà allestito un percorso con intrattenimenti, commercianti su area pubblica e spettacolo viaggiante;

Dato atto delle richiesta del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie Prot. n. 45467 del 01/10/2026, dove si richiede l'emanazione della ordinanza per il divieto dell'utilizzo del vetro;

Rilevato che l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Rilevato che nel territorio comunale si sono registrati comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno vivere nel decoro igienico ed ambientale dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

Osservato che:

- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."*;

- l'art. 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività"*

artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Posto, inoltre, che:

- l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città" stabilisce, rispettivamente, che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."* e che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.";*

Rilevato che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia, decrementandone i freni inibitori e che, nel caso di consumo eccessivo, si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verifichino movimenti incontrollati di folla;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a prevenire situazioni di incuria o degrado delle aree interessate dalla manifestazione, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Evidenziato che al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, la tutela della quiete pubblica attraverso un giusto temperamento tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti, nonché per assicurare la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, si ritiene necessario intervenire con disposizioni urgenti e mirate, dirette ad evitare che nell'area della manifestazione vengano abbandonate bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro (integri e non) che potrebbero trasformarsi in oggetti pericolosi;

Ritenuto, pertanto, per le suddette giornate di dover regolamentare nell'area comprensiva e adiacente l'area adibita allo svolgimento della manifestazione, la somministrazione nonché l'asporto di bibite e bevande in genere, al fine di evitare l'improprio utilizzo e quindi la detenzione e l'utilizzo di bottiglie, bottigliette e contenitori di vetro in genere;

Ricordato il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto;

Visto l'art. 10 comma 2 del "Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita" approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 14 del 28/04/2015 che stabilisce: *"nell'area interna e in quella adiacente, in occasione di manifestazioni o spettacoli, può essere vietato con specifico provvedimento, anche a carattere locale, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande vendere per asporto bibite e bevande in recipienti di vetro";*

Visti:

- il testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza;
- il D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito in L. n. 125/2008 e s.m. e i;
- il D.lgs n. 267/2000 e s.m.e.i;

Visti altresì:

- la L. n. 48 del 18/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città";

- il D.lgs. n. 114/1998 e s.m. e i.;
- la L.R. n. 38 del 29/12/2006;
- la L. n. 689/1981 e s.m. e i.;

Dato atto che si è provveduto a comunicare preventivamente il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Ferrara, sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

In occasione dello svolgimento della annuale della “Sagra della Zucca”, per i motivi esplicitati in premessa: che nell'area allestita per lo svolgimento del manifestazione e in quella adiacente, durante l'orario di svolgimento, è fatto tassativamente divieto ai pubblici esercizi, alle attività dedite alla somministrazione di alimenti e/o bevande, ai commercianti, sia in sede fissa che ambulante, di porre in vendita per asporto bibite e bevande in genere in recipienti in vetro.

Rimane esclusa dal divieto la possibilità di utilizzare recipienti di vetro limitatamente alla somministrazione all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne a loro in concessione ai fini dell'attività.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Ostellato, sul sito internet istituzionale;
- venga trasmessa al Comando della Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie e alle altre forze dell'ordine alle quali è demandata l'esecuzione della stessa;
- venga trasmessa al Prefetto di Ferrara per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- in via generica al Prefetto di Ferrara entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999.

f.to in digitale
Il Sindaco
Elena Rossi

02/10/2026